

STATUTO ASSOCIAZIONE CERAI D'ITALIA

TITOLO 1 **DELL'ASSOCIAZIONE**

ART.1 **COSTITUZIONE SEDE DENOMINAZIONE**

E' costituita con sede in Milano una Associazione di categoria sotto la denominazione di:
-ASSOCIAZIONE CERAI D'ITALIA - A.C.I., appresso definita "Associazione"

ART.2 **SOCI**

Possono aderire all'Associazione tutti coloro, persone fisiche o società di persone o di capitali che:

- a* esercitino in Italia attività di produzione e successiva commercializzazione di candele e prodotti affini;
- b* lungo la filiera produttiva delle candele, intendono operare per la tutela, il consolidamento e lo sviluppo della produzione italiana di candele.

ART.3 **SCOPI**

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha per scopo:

- a* Di rafforzare la solidarietà delle aziende della categoria onde realizzare tra loro la migliore collaborazione intesa a garantire in ogni campo i comuni interessi;
- b* Di rappresentare, nei limiti del presente statuto, le imprese associate nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società;
- c* Di studiare ed attuare tutti gli accorgimenti e le iniziative atte a valorizzare l'industria ceraria, onde venga incrementato e generalizzato il consumo dei manufatti;
- d* Di promuovere in ogni campo, nei modi e con i mezzi ritenuti più efficaci, azioni di difesa dell'industria ceraria;
- e* Di promuovere la produzione e commercializzazione di candele di qualità, secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti, operando con particolare attenzione verso la tutela della salute, il rispetto dell'ambiente, la sicurezza dei manufatti e la soddisfazione degli utilizzatori, anche diffondendo a tal fine norme tecniche generali e specifiche del settore cerario;
- f* Di collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche e private nella realizzazione, revisione ed aggiornamento di norme tecniche, giuridiche ed amministrative che riguardano il settore cerario;
- g* Di svolgere le seguenti funzioni per i suoi associati:
 - 1) Organizzare ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituti di interesse generale;
 - 2) Tutelare le imprese associate sul piano economico, sindacale e tributario;
 - 3) Stipulare contratti collettivi di lavoro collaborando alla risoluzione delle relative vertenze;
 - 4) Raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi al settore ed ai problemi industriali in genere e provvedere all'informazione e alla consulenza degli associati relativamente ai problemi generali e specifici della categoria;

- 5) Provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere;
- 6) Organizzare, direttamente o indirettamente, manifestazioni mercantili specializzate e pubblicazioni di settore;
- 7) Promuovere iniziative per la tutela ed il rilancio del settore rappresentato;
- 8) Gestire, promuovere e difendere la applicazione di marchi collettivi di proprietà dell'Associazione.

ART.4 FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a. Dai contributi associativi di cui all'art.7, al netto dei costi di gestione e dei contributi eventualmente corrisposti alle federazioni e/o organismi nazionali e/o internazionali alle quali l'Associazione dovesse aderire;
- b. Dagli eventuali residui delle gestioni annuali;
- c. Dalle eventuali proprietà mobiliari o immobiliari;
- d. Dalle somme accantonate, per qualsiasi scopo sociale, finchè non siano erogate;
- e. Dagli interessi e dalle altre eventuali sopravvenienze attive;
- f. Dalle erogazioni di somme, dai lasciti e dalle eventuali devoluzioni di beni a favore dell'Associazione, fatte a qualsiasi titolo anche da terzi non facenti parte della medesima.

Il Tesoriere provvede all'amministrazione del fondo comune. Con la cessazione della qualità di socio, questi perde qualsiasi diritto o azione sul fondo comune dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO 2 DEI SOCI

ART.5 AMMISSIONE

L'azienda che intende far parte dell'Associazione, in qualità di socio, deve presentare la domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

In essa devono essere indicati almeno il numero dei dipendenti, la sede ed i nomi dei rappresentanti legali della azienda o delle persone delegate ai rapporti con l'Associazione. L'azienda che intende aderire dovrà inoltre corredare la propria domanda con i seguenti documenti: scheda di adesione debitamente compilata, certificato di iscrizione alla CCIAA; eventuali ulteriori documenti che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo. Unitamente alla domanda dovrà essere inviato il contributo associativo relativo all'anno in corso alla data di presentazione della domanda e il contributo di prima iscrizione deliberato dal Consiglio.

ART.6 DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

L'adesione dà diritto al socio di avvalersi delle prestazioni che discendono dalla adesione dell'Associazione stessa a federazioni e/o organismi nazionali e/o internazionali.

Il socio è legittimato a partecipare alla formazione della volontà sociale ed al governo dell'Associazione secondo le norme di questo Statuto ed in particolare può esercitare:

- a Il diritto alla utenza dei servizi associativi;
- b Il diritto di presenza, parola e voto in Assemblea;
- c Il diritto di eleggibilità alle cariche sociali.

I soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali obbligandosi a perseguire gli scopi ed obiettivi dell'Associazione. I soci forniranno alla Segreteria le informazioni e le notizie che il Consiglio Direttivo ritenga utili di

chiedere per il raggiungimento degli scopi sociali. Tali informazioni e notizie debbono essere tenute dalla Segreteria riservate o, qualora sia necessario, utilizzate in forma riassuntiva senza indicazione delle singole fonti.

L'adesione si intende rinnovata tacitamente, di anno in anno, se non viene disdettata con lettera r.r. che dovrà pervenire al Presidente della Associazione almeno sei mesi prima della scadenza.

ART.7 CONTRIBUTI

I soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione un contributo ordinario annuo, nella misura e secondo le modalità stabilita dall'Assemblea, ed eventualmente in misura diversa tra le categorie di soci ordinari, di soci sostenitori e di soci fornitori.

Per le aziende che aderiscono durante l'anno, l'obbligo del contributo decorre dal trimestre in corso al momento dell'ammissione.

Contributi straordinari, a carattere occasionale, potranno essere proposti dal Consiglio Direttivo e devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, in virtù della quale divengono obbligatori per gli associati.

I contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

ART.8 CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI ASSOCIATA

La qualità di associata cessa:

- a* Per dimissioni presentate dall'associato ai sensi dell'art.6 del presente statuto;
- b* Per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione del socio;
- c* Per inadempienza degli obblighi assunti dal socio a norma del presente statuto, con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo. Nel caso di mancata unanimità, la decisione è rinviata alla Assemblea che decide con la maggioranza dei due terzi delle aziende iscritte all'Associazione, con un voto per ciascuna azienda. Contro la delibera di decadenza è ammesso ricorso, entro 30 giorni, al Consiglio Direttivo, che decide inappellabilmente, a maggioranza semplice, entro 90 giorni, sentito il parere del Collegio dei Probiviri. La perdita della qualifica di Socio, la decadenza e il recesso comportano la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale;
- d* Per cessazione dell'azienda associata, con effetto, quanto al pagamento del contributo, dalla fine dell'anno solare in corso alla data di cessazione;
- e* Per morosità del socio, che sia stato preventivamente messo in mora con lettera raccomandata r.r.. La cessazione sarà automatica allo scadere del termine concesso per sanare la morosità, qualora questa persista.

ART.9 SOCI SOSTENITORI

Il Consiglio Direttivo può ammettere all'Associazione, quali soci sostenitori, persone fisiche e società di persone o di capitale, la cui attività si esplica in settori collegati.

L'ammissione regolata secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo, comporta esplicitamente l'adesione da parte del Socio Sostenitore al contenuto dell'Art.3 del presente Statuto.

L'adesione legittima i soci sostenitori a presenziare all'attività dell'Associazione, ma non sono eleggibili alle cariche sociali; possono esercitare:

- a* Il diritto di utenza dei servizi associativi
- b* Il diritto di presenza e parola in Assemblea.

Ad essi sono applicabili le norme del presente statuto, con particolare riferimento agli artt.5,6,7 e 8.

ART. 9bis SOCI ONORARI

Il Consiglio Direttivo può ammettere all'Associazione quali Soci Onorari le persone fisiche che hanno rivestito un ruolo importante o hanno acquisito meriti per i propri contributi nel settore delle candele. L'ammissione regolata secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo, comporta esplicitamente l'adesione da parte del Socio Onorario al contenuto dell'Art.3 del presente Statuto. L'adesione legittima i soci onorari a presenziare all'attività dell'Associazione senza diritto di voto.

ART.10 SOCI FORNITORI

Il Consiglio Direttivo può ammettere all'Associazione quali soci fornitori, persone fisiche e società di persone o di capitale la cui attività si esplica in Italia lungo il ramo a monte della filiera produttiva. L'adesione legittima i soci fornitori a partecipare alla formazione della volontà sociale ed al governo della Associazione secondo le norme di questo Statuto; in particolare i soci fornitori possono esercitare:

- a Il diritto di utenza dei servizi associativi
- b Il diritto di presenza e parola in Assemblea
- c Il diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali.

Ad essi sono applicabili le norme del presente statuto, con particolare riferimento agli artt. 5,6,7 e 8.

TITOLO 3 **DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

ART.11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a L'Assemblea dei soci
- b Il Consiglio Direttivo
- c Il Vicepresidente
- d Il Presidente
- e Il Segretario
- f Il Tesoriere
- g Il Collegio dei Proviriviri

ART.12 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita dai soci dell'Associazione, i quali vi partecipano per mezzo di un loro legale rappresentante o di altra persona a ciò delegata purché facente parte dell'azienda associata.

Essa è convocata dal Presidente dell'Associazione presso la sede sociale o altrove, su richiesta del Consiglio Direttivo, o di tante aziende associate che rappresentino almeno un quinto delle aziende iscritte all'Associazione.

L'Assemblea deve comunque essere convocata almeno una volta all'anno non in video conferenza. La convocazione deve essere fatta mediante lettera o altro mezzo approvato dall'Assemblea da spedire almeno 15 giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

Le riunioni di Assemblea potranno tenersi anche in videoconferenza, conference call o in qualsiasi altra forma di collegamento a distanza.

Ogni socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio, mediante semplice delega scritta; ogni socio può assumere fino a un massimo di tre deleghe.

In prima convocazione, per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza (metà più uno) delle aziende aderenti; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero delle aziende presenti.

E' devoluta al Presidente, col concorso del Segretario, la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.

ART.13 DIRITTO DI VOTO DEI SOCI

Non sono ammessi al voto i soci che non risultino in regola con i contributi sociali, anche se di nuova ammissione.

Ogni socio produttore ha diritto ad un numero di voti in relazione al numero dei dipendenti per i quali ha versato il contributo associativo riferito all'anno precedente a quello in cui viene tenuta l'Assemblea, salvo per i soci di nuova ammissione per i quali valgono i dipendenti denunciati all'atto dell'iscrizione.

Il computo dei voti spettanti sarà conteggiato secondo la seguente tabella:

- 1 voto fino a 10 dipendenti;
- 2 voti da 11 a 20 dipendenti;
- 3 voti oltre 21 dipendenti.

Ai soci fornitori viene attribuito 1 voto indipendentemente dal numero di addetti.

Le votazioni hanno luogo a schede segrete, sempreché l'Assemblea non decida in modo diverso.

Le deliberazioni relative alla gestione finanziaria dell'Associazione (si vedano i punti h e i del seguente Art. 14) potranno essere approvate dai soci in regola coi contributi sociali, secondo la maggioranza dei voti espressi, anche tramite consultazione a distanza, da espletarsi per via telematica o in altra forma scritta.

ART.14 COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- a* Esamina i problemi d'ordine generale che interessano la categoria e fissa le direttive di massima dell'Associazione;
- b* Delibera sulle questioni morali ed economiche aventi ad oggetto l'attività dell'Associazione;
- c* Nomina il Presidente dell'Associazione;
- d* Nomina i 4 (quattro) componenti del Consiglio Direttivo;
- e* Nomina il Tesoriere;
- f* Nomina i componenti del Collegio dei Probiviri;
- g* D'intesa con l'Unione CTSP di Milano nomina il Segretario;
- h* Esamina ed approva nei termini di legge il bilancio e la relazione finanziaria predisposti dal Consiglio;
- i* Delibera sull'ammontare delle quote associative annue ordinarie e sull'ammontare dei contributi straordinari di cui all'art.7 del presente Statuto;
- j* Delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- k* Delibera l'esclusione per inadempienza agli scopi sociali dei Soci secondo l'Art.8 lett. C;
- l* Delibera in conformità dell'art.23, lo scioglimento dell'Associazione;
- m* Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

ART.15 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone:

- del Presidente dell'Associazione;
- dei 4 (quattro) Consiglieri eletti dall'Assemblea, di cui il più anziano in età assume la carica di Vice Presidente.

Ove il Presidente ravvisi particolari motivi di opportunità, nell'interesse dell'Associazione può Procedere, d'intesa con il Consiglio Direttivo, alla cooptazione di un Consigliere aggiuntivo scelto tra i Soci.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo assistono, senza diritto di voto, il Tesoriere ed il Segretario.

I Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più dei Consiglieri, il Consiglio provvederà ad integrarli fino ad un massimo di due Consiglieri e sino alla scadenza del mandato, con ratifica da parte dell'Assemblea.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente dell'Associazione mediante lettera o altro mezzo approvato dal Consiglio, da spedire almeno 8 giorni prima della riunione, salvo casi eccezionali.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo presso la Sede Sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno od ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno 2 componenti del Consiglio. Le riunioni di Consiglio Direttivo potranno tenersi anche in videoconferenza, conference call o in qualsiasi altra forma di collegamento a distanza.

Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

L'assenza di un componente del Consiglio Direttivo per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dello stesso dalla carica, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo.

Costituirà altresì motivo di decadenza dalla carica la cessazione dell'appartenenza del Consigliere eletto all'azienda Associata da esso rappresentata o il recesso dell'azienda medesima dall'Associazione ai sensi dell'Art.8. Il componente del Consiglio Direttivo dichiarato decaduto sarà sostituito dal primo dei non eletti alla carica. In mancanza verrà designato dall'Assemblea alla prima convocazione. Non potranno essere effettuate più di due sostituzioni.

ART.16 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a* Delibera su quanto è necessario per la migliore attuazione degli scopi sociali, seguendo le direttive indicate dall'Assemblea, assistendo in questo il Presidente;
- b* Nomina i rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organizzazioni in genere;
- c* Promuove ed attua quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
- d* Determina le modalità per l'adesione dei soci, fissando l'importo del contributo di prima iscrizione;
- e* Determina l'ammontare dei contributi straordinari di cui all'art.7 del presente Statuto, da proporre all'Assemblea;
- f* Dispone il bilancio preventivo e lo approva;
- g* Predispose il bilancio consuntivo e la relazione finanziaria ai fini della successiva approvazione dell'Assemblea. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
- h* Delibera sull'ammissione di nuove aziende;
- i* Delibera sulle cessazioni della qualità di associato e sui ricorsi per l'ammissione dei soci, dopo aver sentito il giudizio del Collegio Probiviri;
- j* Attua la gestione di eventuali marchi di proprietà dell'Associazione, sia per quanto attiene il deposito che la disciplina della concessione d'uso degli stessi;
- k* Predispose il regolamento, e le sue successive eventuali modifiche od integrazioni, per la gestione di marchi collettivi da presentare all'esame dell'assemblea;
- l* Deferisce al Collegio dei Probiviri gli eventuali contenziosi tra i Soci.

ART.17 PRESIDENTE

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei confronti dei terzi che delle aziende aderenti ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere nei giudizi, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Egli presiede l'Assemblea dei soci e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, all'amministrazione ordinaria dell'Associazione, alla vigilanza dell'andamento degli uffici e servizi.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente si mantiene in costante contatto con il Consiglio Direttivo al fine della elaborazione collegiale delle direttive della loro attività.
Il Presidente può delegare a un Consigliere, alcune delle sue attribuzioni.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente, designato ai sensi dell'Art.15.
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

ART.18 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente dell'Associazione coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.
Il Vice Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

ART.19 IL SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato dall'Assemblea e dura in carica quattro anni.
Il Segretario riceve le direttive esclusivamente dal Presidente. Egli dirige gli uffici e rappresenta in forza del presente Statuto, e senza necessità di specifica delega, il Presidente nel sovrintendere tutti gli uffici, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi dell'Associazione.
Egli attua le direttive del Presidente, in conformità dei deliberati degli organi dell'Associazione e collabora con il Tesoriere ad una corretta gestione amministrativa.

ART.20 TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea tra i soci. Egli non può essere componente del Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il Tesoriere, vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.
Il Tesoriere assiste alle riunioni delle Assemblee e, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART.21 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed è nominato dall'Assemblea.
I Probiviri sono scelti tra persone di specchiata moralità e di particolare competenza dei problemi dell'Associazione.
I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri giudica su quanto verrà deferito dal Consiglio Direttivo in ordine a vertenze tra i soci.

Il Collegio dei Probiviri giudica inoltre le questioni relative alle violazioni delle condizioni per la iscrizione dei Soci e ai ricorsi contro le delibere di recesso per inadempienza ai sensi dell'Art.8.
Il Collegio dei Probiviri giudica collegialmente ed a maggioranza di voti in via equitativa e senza formalità.
I tre membri designati, a loro volta, nominano nel loro seno il Presidente del Collegio.
Nell'espletamento dei loro compiti, i Probiviri possono, quando occorra, avvalersi di tecnici.
Le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono inoppugnabili, salvo i poteri del Consiglio Direttivo per quanto disposto all'art.14 lettera h).
Le eventuali competenze e spese saranno a carico delle parti che hanno provocato l'intervento dei Probiviri e saranno liquidate dal Collegio stesso nella sua decisione, fermo il vincolo di solidarietà dell'Associazione nei confronti dei Probiviri; in ogni caso il reclamante, all'atto del deposito del reclamo, deve versare all'Associazione quale contributo spese per la procedura, la somma che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il deposito cauzionale sarà rimborsato al depositante, integralmente o parzialmente, a seconda che il reclamo sia accolto totalmente o parzialmente solamente a seguito di ordine di rimborso, totale o parziale, emesso dal Collegio dei Probiviri nella decisione che definisce la vertenza.

TITOLO 4
DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO
DELLO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.22
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Qualsiasi modificazione a questo Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea qualunque sia il numero dei voti rappresentati. La deliberazione è presa a maggioranza assoluta dei voti espressi.

ART.23
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione potrà essere sciolta per delibera dell'Assemblea, presa con la maggioranza assoluta di tutte le imprese aderenti, con 1 voto per ciascuna impresa.

L'Assemblea provvederà alla nomina del Collegio dei Liquidatori composto da non meno di tre membri e ne determinerà i poteri.

Il patrimonio sociale della Associazione, a seguito del suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra Associazione o Ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma190, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Statuto approvato dall'Assemblea Generale del 28.03.2015